



**ALLEGATO A alla Dgr n. 1591 del 09 settembre 2014**

PROTOCOLLO D'INTESA  
REGOLANTE LE MODALITA' DI VERIFICA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI  
DEI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER  
LA DIFESA DI VENEZIA DALLE ACQUE ALTE E DELLE MISURE DI  
COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE

TRA

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19, codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato da.....;

E

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da .....

PREMESSE

- VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 “Interventi per la salvaguardia di Venezia” e ss.mm.ii. che si pone come obiettivo la protezione dell’ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua Laguna, nonché la tutela dell’equilibrio idraulico e la preservazione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e delle acque;
- VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che rifinanzia la Legge 171/73;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi e per gli effetti della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, ha avviato un programma di interventi volti, tra l’altro, alla difesa dalle mareggiate;
- VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, Interventi urgenti per Venezia e Chioggia;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in particolare l’art. 3 che stabilisce che gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque devono essere attuati secondo le previsioni di cui al Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella seduta del 19.06.1991;

- CONSIDERATO che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, le opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata avviata nel 2003;
- CONSIDERATO che la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE persegue la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione di una rete di siti denominata Natura 2000, individuati nell’ambito di regioni biogeografiche di appartenenza;
- CONSIDERATO che l’integrità di ogni sito Natura 2000 va assicurata in coerenza funzionale con l’intera rete nelle nove regioni biogeografiche individuate;
- CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE stabilisce, all’art.11, che gli Stati membri garantiscano il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e, all’art.17, che ogni sei anni gli Stati membri diano informazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva stessa;
- CONSIDERATO che la Laguna di Venezia rientra nella “regione biogeografica continentale” e che pertanto il grado di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è verificato in relazione a tale area biogeografica;
- CONSIDERATO che la Regione del Veneto è competente per l’attuazione ed il monitoraggio della Rete Natura 2000 e, in tale contesto, attraverso le proprie Strutture:
  - esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
  - coordina le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazioni di piani progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
  - provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l’Unione europea e alla predisposizione di periodiche relazioni informative;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque ha attivato un Piano di monitoraggio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, e che l’esecutore delle attività di monitoraggio dei cantieri attualmente è un consorzio (CORILA) costituito da Istituti universitari ed Enti di ricerca;
- CONSIDERATO che nel Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 (di seguito denominato Piano delle Misure) predisposto dal Magistrato alle Acque a chiusura della procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, si prevede l’attuazione di un Piano di Monitoraggio che comprende, oltre alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione, il monitoraggio degli interventi di compensazione;

- VISTA la nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008 con la quale la Commissione Europea ha richiesto, relativamente al progetto MOSE, che *“le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell’esecuzione dei lavori”*;
- VISTA la nota in data 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) che ha trasmesso alla Commissione Europea la Relazione predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia in risposta alla procedura d’infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, proponendo di coinvolgere nelle attività di monitoraggio l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) istituito con Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;
- CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, in base al quale il Ministero dell’Ambiente, in qualità di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e nel rispetto delle regole comunitarie, si è avvalso dell’ISPRA per l’attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del MOSE, così come indicato dalla Comunità Europea al fine di archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762;
- VISTO l’Accordo del 13 luglio 2009 tra Ministero dell’Ambiente, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA con il quale furono definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto, gli impegni reciproci per l’attività che l’ISPRA ha dovuto svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e delle opere di compensazione;
- VISTA l’archiviazione della procedura di infrazione 2003/4762 per il Progetto MOSE – Opere per la salvaguardia di Venezia;
- VISTE altresì le successive note della Commissione Europea di cui l’ultima del 16 febbraio 2011 ENV A.1/MA avente per oggetto *“Pratica E.U.-Pilot 477/09/ENVI- Richiesta di informazioni complementari”*;
- VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Procedure d’Infrazione del 02 marzo 2012 DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 con oggetto *“Opere per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna – Progetto MOSE, – Caso EU Pilot 477/09/ENVI”*, nella quale si riporta che *“A seguito dell’esame dei documenti trasmessi dalle autorità italiane il 15 giugno 2011, ed in particolare la lettera della Regione del Veneto del 13 giugno del 2011 prot. n. 281929 e la bozza di Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale per il progetto MOSE, datata 13 giugno 2011, i servizi della Commissione considerano adeguate le misure comunicate dalle Autorità Italiane”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 682 del 17 aprile 2012, avente per oggetto *“Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e*

*riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT325003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del progetto MOSE, (D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)*”, che approva la bozza del 13 giugno 2011 di piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del progetto MOSE;

- CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente, in data 28 giugno 2012, con nota n. 19041/TRI/DI/III, e il Magistrato alle Acque di Venezia, in data 29 giugno 2012, con nota n. 8005, hanno prorogato detto Accordo senza oneri aggiuntivi fino al 31/12/2012, come proposto da ISPRA con propria nota del 25 giugno 2012, n. 24212;
- CONSIDERATO che, in attuazione degli impegni assunti con la Commissione Europea, al fine di archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762, sono state eseguite o sono in corso le seguenti attività:
  - il monitoraggio degli effetti della costruzione del Mose, condotto dal CORILA e validato dall’ISPRA, secondo procedure standardizzate che prevedono il necessario coinvolgimento della Regione del Veneto;
  - la predisposizione del piano di monitoraggio degli interventi di compensazione previsti nel Piano delle Misure, attraverso un tavolo tecnico di lavoro creato *ad hoc* tra gli Enti interessati;
- VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 33 del 21/01/2013, avente per oggetto *“Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle relative misure di compensazione”*;
- VISTO l’Accordo del 17 giugno 2013 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, nel quale sono definite le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle relative misure di compensazione di cui alla citata Delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 33 del 21/01/2013;
- CONSIDERATO che nel triennio di attività dell’ISPRA si è reso necessario avviare un confronto tra le diverse autorità, finalizzato ad un coordinamento delle azioni e ad un impegno reciproco per lo scambio di informazioni relative ai diversi interventi, oltre al MOSE, avviati o programmati nella laguna di Venezia, al fine di ottimizzare anche le rispettive attività di monitoraggio, oltre che le specifiche modalità, altrimenti sovrapposte;
- CONSIDERATO che, per ogni specifico habitat e specie, si è già avviata la compilazione di schede base per i monitoraggi, concordata nelle riunioni degli esperti di ISPRA, Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, per l’opportuna condivisione degli indicatori;
- CONSIDERATO che, a seguito del completamento e della messa in funzione del MOSE, la Regione sarà titolata a svolgere l’attività di monitoraggio dell’intero ecosistema lagunare, nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 357/97 e in adesione al Piano di Gestione per il sito Natura 2000;

- CONSIDERATO che il programma di monitoraggio attivato è funzionale anche al suddetto Piano di Gestione per il sito Natura 2000;
- CONSIDERATO che per la salvaguardia dei centri urbani lagunari e per la difesa di Venezia dalle acque alte sono necessarie azioni sinergiche, studi, sperimentazioni, opere e interventi finalizzati *“al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all’eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle insulae dei centri storici, a porre al riparo gli insediamenti lagunari dalle “acque alte “eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, contenute nel voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982”* così come sancito dall’art. 3, co.1 art. 3, lett. a), della legge 798/84;
- VISTO che il Piano generale degli interventi, secondo gli obiettivi di riequilibrio idrologico, morfologico ed ecologico deve consistere in sostanza nel progettare, sperimentare e valutare gli effetti di quelle opere, coerentemente con le chiusure mobili, previste dalla legge speciale per Venezia, capaci di ridurre e di invertire i fenomeni di degrado che oggi interessano la laguna: l’erosione dei fondali, la perdita dei sedimenti, il dissesto morfologico ed idraulico, l’impoverimento biologico ecc., riattivando i dinamismi spontanei funzionali alle capacità ricostruttive della morfologia lagunare e al ripristino della resilienza naturale dell’ambiente lagunare;
- TENUTO CONTO che la ricostituzione morfologica per il mantenimento della laguna è parte degli interventi di più ampio respiro previsti dalla legislazione speciale per Venezia, anche attraverso il Piano di Recupero Morfologico;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle acque di Venezia ha avviato la procedura di VAS per l’aggiornamento del Piano Morfologico;
- CONSIDERATO che si è conclusa la fase della consultazione sul Rapporto Preliminare prevista all’art. 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e che dovrà essere inviato il Rapporto Ambientale alla Commissione Valutazione Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero, che prevede al suo interno la definizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti indotti dall’attuazione del suddetto Piano;
- CONSIDERATO che tra gli interventi di compensazione e mitigazione, approvati dalla U.E. per la tutela delle aree della Rete Natura 2000 della laguna, è prevista anche la ricostituzione di velme e barene e che il piano degli interventi, ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, accogliendo le richieste della Commissione europea, prevede che il piano di monitoraggio delle misure di compensazione sia svolto in un arco temporale di 30 anni, da aggiornare dopo 10 e 20 anni, per valutare l’efficacia delle metodologie di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione delle nuove condizioni ambientali che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di Venezia e nell’intero Nord Adriatico;

- CONSIDERATO che, data la complessità della situazione della laguna, gli indicatori e la struttura del sistema informativo per il monitoraggio, sono fondamentali per valutare gli eventuali impatti, l'efficacia ed efficienza degli interventi, previsti sia nel piano delle mitigazioni e compensazioni della Direttiva Habitat, sia nel piano di recupero morfologico, verificando gli effetti che i piani e le opere ivi previsti inducono sul contesto ambientale di area vasta, anche in considerazione del rapporto tra il sito e la regione biogeografica di appartenenza;
- CONSIDERATO che è necessario coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o aggregando i risultati, anche in considerazione delle mutevoli condizioni di eustatismo che implicano la gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico, nel quadro dei cambiamenti climatici.
- CONSIDERATA l'opportunità che il monitoraggio degli interventi di compensazione e ogni sua periodica revisione nell'arco dei 30 anni programmati, sia verificato e correlato con l'andamento dello *stato di conservazione* dell'intera ZPS Laguna di Venezia e dei SIC correlati, con un livello di monitoraggio cosiddetto di "area vasta", come è quello da attuarsi nell'ambito della realizzazione del piano morfologico previsto;
- CONSIDERATA l'esigenza di ricondurre a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale che riguardano la Laguna di Venezia ed il territorio ad essa afferente e che sono attuate in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di tutela dell'ambiente;
- CONSIDERATO che la laguna di Venezia è un'area particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici e sensibile alle misure di risposta e che l'amplificarsi in intensità e frequenza dei fenomeni estremi rende necessario rafforzare il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento su scala nazionale, in particolare nelle aree più vulnerabili, nonché verificare che le azioni di adattamento non alterino nel tempo l'equilibrio ambientale degli ambiti in cui sono intraprese.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1  
(Premesse)

Il presente Protocollo di Intesa si colloca nell'ambito delle iniziative conseguenti all'attuazione dell'Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione del Veneto, sottoscritto in data 17 giugno 2013, in particolare rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 5, comma 1 e 2, del suddetto AdP.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.

Art. 2  
(Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa regola i rapporti tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, per l'attività che la stessa Regione curerà al fine di ottemperare alle finalità previste dal Piano delle Misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046 e nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione della rete Natura 2000, del monitoraggio del Piano di Gestione della ZPS IT3250046, e quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.

Per tali attività la Regione del Veneto subentra ad ISPRA, in forza del citato Accordo del 17 giugno 2013.

In tale contesto, la Regione del Veneto, avvalendosi delle proprie strutture e della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), provvederà a:

1. controllare e validare l'esecuzione dei monitoraggi ai cantieri e relative opere di mitigazione;
2. controllare e validare l'esecuzione dei monitoraggi relativi alle opere di compensazione attraverso il monitoraggio proattivo dell'area vasta della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante;
3. valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi alla rete Natura 2000;
4. fornire le risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, per il loro inoltro alla Commissione Europea;
5. garantire la gestione e l'aggiornamento dell'apposito sito web d'informazione pubblica, con particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie.

Art. 3  
(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente accordo ha validità di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato alle stesse condizioni fino al termine previsto delle attività di monitoraggio dell'opera e delle relative misure di compensazione.

Art. 4  
(Copertura finanziaria)

Per le attività di cui all'Articolo 2, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, garantisce il trasferimento annuale della somma di euro 800.000,00, a valere sulle risorse previste per la realizzazione del Sistema MOSE ai sensi dell'Articolo 1 della L. 139/1992.

L'erogazione di tale importo annuo avverrà direttamente a favore di ARPAV in un apposito conto che sarà indicato dalla stessa Agenzia, secondo le seguenti modalità:

- il primo, il secondo e il terzo acconto, dell'importo di € 200.000,00 ciascuno, saranno erogati a seguito della presentazione dei rapporti quadrimestrali, di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
- il saldo finale, pari a € 200.000,00, sarà erogato previa presentazione della Relazione annuale di sintesi, di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

Eventuali economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per far fronte alle ulteriori documentate necessità di monitoraggio che dovessero rendersi necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### Art. 5

(Nomina dei responsabili del Protocollo d'Intesa)

Le parti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, provvederanno alla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, con apposita comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata alla controparte.

#### Art. 6

(Obblighi)

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia si impegna, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, a:

- fornire alla Regione del Veneto, con la necessaria tempestività e completezza, tutti i dati necessari per l'espletamento delle attività di cui all'Articolo 2;
- comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'esecuzione dei monitoraggi;
- fornire annualmente, alla Regione del Veneto, il cronoprogramma delle attività di monitoraggio previste, che dovrà pervenire con un anticipo di 3 mesi rispetto all'avvio delle stesse.

La Regione del Veneto provvede, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, avvalendosi di ARPAV, a:

- predisporre le attività volte a dare attuazione alla propria funzione di controllo sui monitoraggi;
- tenere informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia sulle attività effettuate;
- redigere, di norma ogni quattro mesi, un rapporto sulle attività svolte e una relazione di sintesi annuale.

#### Art. 7

(Accesso agli atti)

Per quanto attiene alla divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo, si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti.



Art. 8  
(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta e utilizzata, non potranno essere in alcun modo riutilizzati o fatti oggetto di pubblicazioni, da parte di soggetti terzi, senza il preventivo assenso scritto delle parti.

Art. 9  
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10  
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso:

- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in Venezia, Palazzo X Savi - San Polo n. 19.
- la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

Art. 11  
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 12  
(Foro competente)

Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa, che si compone di 12 articoli, letto ed approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse, viene sottoscritto dalle parti.

Venezia, lì .....

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il  
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_